

Avviso pubblico per la presentazione di percorsi formativi triennali di IeFP da parte di organismi formativi accreditati nell'ambito "obbligo d'istruzione"
Annualità 2022/23

FAQ
aggiornate al 17 settembre 2021

Art. 8 Documenti da presentare

Domanda: Tra i format delle dichiarazioni è presente anche la Dichiarazione di disponibilità ad ospitare le/gli allieve/i in stage/alternanza scuola-lavoro, ma la stessa non viene citata tra i documenti da inviare. E' necessario inviarla con la domanda ?

Risposta: Le dichiarazioni di disponibilità delle imprese ad ospitare allieve/i in stage (allegato 1.g) devono essere fornite agli uffici regionali competenti preposti alla gestione all'inizio dell'anno scolastico e formativo in cui prende avvio l'attività di stage. Non vanno pertanto allegate alla domanda.

Tra gli allegati all'avviso si fornisce comunque un modello di dichiarazione che sarà utilizzato dalle aziende che intendono ospitare stagisti.

Art. 8 Documenti da presentare

Domanda: Per la compilazione del formulario (allegato 3 all'avviso) occorre rispettare rigorosamente il numero di righe previsto dalle sezioni?

Risposta: Il rispetto del numero di righe indicate nelle diverse sezioni è necessario ai fini di rendere più celeri le istruttorie dei progetti. Lo spazio previsto è sufficiente per l'inserimento dei contenuti richiesti.

Art. 8 Documenti da presentare

Domanda: I Cv delle risorse umane che svolgono funzioni di docenza/codocenza/tutoraggio/orientamento devono essere inviati da avviso prima dell'inizio del primo anno scolastico e formativo. I Cv delle risorse umane che svolgono altre funzioni (direzione, coordinamento, amministrazione, ecc.) coinvolte nella gestione del progetto vanno forniti in fase di presentazione?

Risposta: I CV delle risorse umane che svolgono funzioni diverse da quelle di docenza, codocenza, tutoraggio e orientamento non devono essere forniti.

Art. 8 Documenti da presentare

Domanda: E' possibile prevedere allegati aggiuntivi (come analisi dei fabbisogni, lettere di sostegno, etc.)?

Risposta: Non sono previsti allegati ulteriori a quelli indicati dall'avviso.

Art. 9 Definizioni e specifiche modalità attuative

Domanda: L'Art. 9.2 punto b dell'Avviso indica i Decreti di approvazione dei percorsi di IeFP presentati dagli Istituti Professionali nei vari anni. Quali sono stati effettivamente "attivati" nell'annualità 2020/2021? Dove è possibile reperire tale informazione?

Risposta: I decreti indicati all'art. 9.2 punto b dell'avviso elencano tutti i progetti attivati dalle scuole con il cofinanziamento regionale nell'annualità 2020/2021.

La sede di realizzazione dei percorsi si evince dagli stessi decreti e dalle delibere che approvano annualmente il piano regionale dell'offerta formativa e nello specifico: la DGR n. 1438/2017 per le classi terze, la DGR n. 1427/2018 per le classi seconde e la DGR 1581/2019 per le classi prime.

Art. 9 Definizioni e specifiche modalità attuative

Domanda: Le ore di accompagnamento previste nel corso dei 3 anni sono 30, come indicato nell'art. 9.20 punto b) del bando? Oppure sono 45 ore, come scritto nella DGR 988/2019?

Risposta: I riferimenti per la progettazione sono l'avviso e la DGR 833/2021 che approva gli "elementi essenziali per l'apertura delle procedure di evidenza pubblica per l'annualità 2022/23". In entrambi gli atti è indicato che "30 ore sono destinate alle attività di accompagnamento (iniziale, in itinere e finale), di cui almeno 8 ore per le attività di accompagnamento individuale".

Lo stesso standard di progettazione è presente nella DGR n. 5/2021 che ha modificato la DGR n. 988/2019.

Art. 9 Definizioni e specifiche modalità attuative

Domanda: Per formazione a distanza (FAD) (max 5% della durata del percorso al netto del periodo di stage come indicato nell'art. 9.2 punto d) del bando), si intende la FAD sincrona da realizzare attraverso piattaforme come google, meet, zoom, ecc?

Risposta: Nella formazione a distanza (FAD) si ricomprende la formazione on line da svolgere a distanza in modalità sincrona o asincrona, per cui non è richiesta la presenza degli allievi in aula. Si ricorda che in caso di utilizzo di moduli TRIO, i relativi costi non sono ammissibili a finanziamento. Si ricorda inoltre il divieto di utilizzo di prodotti FAD diversi da TRIO in caso di moduli equivalenti a prodotti già presenti nella didateca di TRIO." Le piattaforme indicate sono idonee.

Art. 11 Valutazione

Domanda: In merito all'analisi dei fabbisogni, qualora si dovesse prevedere la progettazione di una figura che nel criterio 4.c ha punteggio massimo, è comunque necessario per l'attribuzione del punteggio relativo al criterio 1.b esplicitare una analisi dei fabbisogni dettagliata o è sufficiente far riferimento all'analisi di IRPET?

Risposta: E' discrezione del soggetto proponente l'inserimento nel formulario di riferimenti a studi, indagini e ricerche ulteriori rispetto all'analisi Irpet indicata nell'avviso a supporto della figura professionale proposta.

Art. 11 Valutazione

Domanda: La presenza di un partenariato con altre agenzie formative è in qualche modo premiata in sede di valutazione?

Risposta: Per l'assegnazione del punteggio relativo al Criterio 3.a "Quadro organizzativo del soggetto proponente. Coinvolgimento di un Polo Tecnico Professionale (PTP) alla realizzazione del percorso formativo, con lettera di accordo del soggetto capofila del PTP" sarà valutato il quadro organizzativo del soggetto in relazione al progetto presentato e il coinvolgimento di un PTP alla realizzazione del percorso.

Per l'assegnazione del punteggio relativo al Criterio 3.b "Esperienza del soggetto proponente unico o capofila del partenariato maturata nell'ambito della stessa tipologia di intervento proposto con

riferimento ai percorsi biennali (drop out) e triennali di IeFP che risultino avviati in Toscana nell'annualità scolastica e formativa 2020/21 e nelle tre annualità precedenti, con particolare valorizzazione dei percorsi relativi alla stessa figura professionale e allo stesso ambito provinciale" sarà valutata esclusivamente l'esperienza maturata dal soggetto attuatore unico o, in caso di partenariato, l'esperienza maturata dal solo soggetto capofila. Non sarà pertanto valutata, e non contribuirà ad assegnare punteggio, l'esperienza maturata da eventuali soggetti partner. Non è pertanto prevista l'assegnazione di premialità automatiche ai progetti presentati da un raggruppamento di organismi formativi rispetto a quelli presentati da un singolo soggetto.

Art. 11 Valutazione

Domanda: Ai fini della valutazione del progetto, può essere attribuito il punteggio relativo al criterio 3.b al soggetto proponente che si trova in una delle seguenti situazioni: presenza di un contratto preliminare di affitto di ramo di azienda mediante il quale il soggetto proponente diviene affittuario del ramo formativo di un'agenzia formativa con ampia esperienza maturata nell'ambito della stessa tipologia di intervento o, in alternativa, presenza di contratto di affitto di ramo di azienda da parte di un'agenzia formativa con ampia esperienza maturata nell'ambito della stessa tipologia di intervento sospensivamente condizionato all'aggiudicazione del finanziamento?

Risposta: Affinché l'esperienza maturata possa essere oggetto di valutazione, è necessario che il contratto di affitto di ramo di azienda sia perfezionato prima della presentazione del progetto e che la sua durata sia almeno pari alla durata del percorso IeFP da realizzare.

Si ricorda, infine, che ai fini della stipula della convenzione, è necessario aver ottenuto l'estensione dell'accreditamento per l'obbligo di istruzione, per il quale la normativa prevede specifici requisiti.